

### **Protocollo di intesa**

**tra**

Il Parco Archeologico del Colosseo, nel prosieguo del presente atto denominato PAC, con sede in Roma Piazza di Santa Maria Nova 53, rappresentato per la firma del presente protocollo dal Direttore, dr.ssa Alfonsina Russo, domiciliata per la carica ove sopra

**e**

Il Parco Archeologico di Pompei, nel prosieguo del presente atto anche denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio, 4 - C.F. 90083400634-, rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Massimo Osanna, domiciliato per la carica ove sopra

Anche solo le Parti

### **premesso che**

- Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di loro appartenenza;
- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all'art.6 definisce la funzione di "valorizzazione" dei beni culturali identificandola nell'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. 22.01.2004 n.42 e s.m.i. ( "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ), il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei ed il Parco Archeologico del Colosseo sono istituti del MIBACT, di rilevante interesse culturale che, dotati di autonomia speciale, esercitano le proprie competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- la L. 241/90, all'art.15, prevede per le Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le parti hanno, tra i propri compiti istituzionali, la cura e la divulgazione della conoscenza del patrimonio archeologico monumentale e delle collezioni loro affidate, attraverso la ricerca, il

- restauro e la pubblica fruizione, l'organizzazione di mostre, convegni e pubblicazioni su temi specifici, in genere risultati della propria attività scientifica;
- Il PAC e il PAP hanno il compito di garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico loro assegnato, che si presenta tra i più ricchi al mondo di monumenti e materiali di rilevante valore storico-archeologico, in specie di età romana;
- Il PAC ed il PAP intendono sviluppare una forma di collaborazione finalizzata alla valorizzazione in particolare relativa alla produzione artistica e culturale di età romana, che costituisce, nel patrimonio archeologico del proprio ambito di competenza, la più rilevante e consistente espressione al mondo.

#### **CONSIDERATO CHE**

- tra i principali effetti della valorizzazione dei beni culturali vi è, senza dubbio, la promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del Patrimonio;
- occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle mostre che agli eventi;
- è interesse comune delle Parti coinvolte nella presente convenzione definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e statutaria;
- è interesse delle parti diffondere la conoscenza del proprio patrimonio a livello internazionale ;
- è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- le iniziative oggetto del presente protocollo rientrano nelle attività di interesse istituzionale.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Si conviene e stipula quanto segue:

#### Art. 1 Premesse

Costituiscono parte integrante della presente convenzione le premesse e gli allegati in essa richiamati.

#### Art. 2 Oggetto del Protocollo

Con il presente atto le Parti intendono attuare forme integrate di collaborazione finalizzate alla valorizzazione del Patrimonio culturale loro assegnato, con specifico riguardo alla produzione artistica e culturale di età romana, che costituisce, nell'ambito del patrimonio archeologico, la più rilevante e consistente espressione al mondo.

In particolare le parti intendono favorire e promuovere un comune programma biennale di fruizione e valorizzazione dedicato alla storia e all'archeologia di Roma, delle città vesuviane e del mondo romano in generale.

Tale programma include, tra l'altro, un progetto di mostra, da promuovere e realizzare nella primavera-autunno 2020, dedicata a Pompei e Roma, in continuità e a conclusione della trilogia di mostre già realizzate dal PAP con il MANN (Pompei e l'Egitto; Pompei e i Greci; Pompei e gli Etruschi).

I singoli progetti, nonché il progetto di mostra da realizzare nella primavera 2020, saranno regolamentati da appositi accordi attuativi, ai quali potranno partecipare altri soggetti che a vario titolo potranno apportare il loro contributo (Mann; Istituzioni Greche etc.).

#### Art. 3 Impegni delle parti

Nell'ambito di tale accordo le parti si impegnano a collaborare alla realizzazione dei singoli progetti componenti il programma di cui all'art.2, ciascuno per la propria parte e con il supporto organizzativo dei propri concessionari.

Le parti, con l'eventuale apporto del Museo Archeologico di Napoli, individueranno congiuntamente e coordineranno le iniziative del comune programma di valorizzazione e a tal fine metteranno a disposizione, gratuitamente, nelle proprie sedi ritenute idonee all'occorrenza, opere,

competenze tecnico scientifiche, attrezzature e materiali (ivi compresi quelli fotografici) per lo svolgimento della attività.

L'attuazione delle iniziative è a cura delle parti, che si impegnano a condividere la progettazione scientifica del programma e a reperire le risorse per la realizzazione e la gestione del programma stesso, con l'eventuale concorso operativo dei propri concessionari.

Le parti si impegnano ad utilizzare i propri loghi per tutte le iniziative promosse congiuntamente e in tutte le occasioni di comunicazione esterna, con qualunque mezzo e supporto vengano veicolate.

#### Art. 4 Durata

Il presente accordo ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto su iniziativa di entrambe le parti. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualunque momento, recedere dal presente protocollo, con un preavviso di almeno sei mesi, da notificarsi a mezzo pec.

#### Art.5 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del protocollo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

#### Art. 6 Modifiche

Qualsiasi modifica al presente accordo può essere apportata di comune accordo fra le parti, esclusivamente per iscritto. Eventuali accordi scritti e verbali intercorsi tra le parti prima della stipula del presente accordo si intendono superati e sostituiti dal presente.

Il presente protocollo –costituito da n. 4 pagine, viene redatto e sottoscritto in due copie originali

in carta semplice, previa lettura e conferma, in segno di piena accettazione e nei modi e nelle forme di legge.

Roma, \_\_\_\_\_ 2019

Per il Parco Archeologico del Colosseo  
Dr.ssa Alfonsina Russo

Per il Parco Archeologico di Pompei  
Prof. Massimo Osanna



**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2019-09-12 08:51:56 (UTC)****File verificato:****C:\Users\nolfo\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\4KVA23RA\doc01900020190911161053.pdf.p7m**

Esito verifica:

**Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: OSANNA MASSIMO  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 12/09/2019 08:00:29

**Dati del certificato del firmatario: OSANNA MASSIMO:**

Nome, Cognome: MASSIMO OSANNA  
Numero identificativa: 16600445  
Data di scadenza: 16/03/2020 23:59:59  
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,  
Certification AuthorityC,  
, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Firmatario 2: RUSSO ALFONSINA  
Firma verificata: OK  
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 12/09/2019 08:00:29

**Dati del certificato del firmatario: RUSSO ALFONSINA:**

Nome, Cognome: ALFONSINA RUSSO  
Numero identificativa: 18864907  
Data di scadenza: 10/09/2021 23:59:59  
Autorita' di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.,  
Certification AuthorityC,  
, IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1